



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

commercio@regione.fvg.it
tel + 39 040 3772405
fax + 39 040 3772446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **11737/P**

Class. 4 - 8
riferimento **ns. prot. 7771/PROD/SCOMM** Allo Studio
dd. 31.01.14
allegato
Trieste, **13 febbraio 2014**

oggetto: **legge regionale 29/2005 – Commercio su aree pubbliche: sanzioni amministrative pecuniarie e decadenza dal posteggio.**

Si fa riferimento alla nota a margine citata, con la quale è stato posto un quesito in merito all'applicabilità della sanzione di cui all'articolo 81, comma 3, della legge regionale 29/2005 (*<<Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III [commercio su aree pubbliche] è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro>>*), in rapporto alla decadenza prescritta dall'articolo 49, comma 9, della legge citata (*<<Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio [...] qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie>>*); in particolare, si richiede se il superamento dei quattro mesi d'assenza, al di fuori delle cause legittimanti previste, comporti, oltre alla decadenza dal posteggio, pure il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Viene ribadito una volta di più che i provvedimenti di decadenza contemplati nella legislazione di settore del commercio possiedono inequivocabilmente natura sanzionatoria, in quanto aventi ad oggetto la punizione di un comportamento *contra legem*: meglio specificando, nella fattispecie può ritenersi la sanzione amministrativa pecuniaria quale sanzione residuale generale (*<<ogni altra violazione ...>>*), mentre la decadenza va definita come sanzione amministrativa specifica, poiché correlata ad una puntuale omissione (assenza dal posteggio per più di quattro mesi).

In base al *<<il principio di specialità>>*, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 689/1981, è sancito che: *<<Quando uno stesso fatto è punito (...) da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale>>*; nel caso in questione, pertanto, alla luce del principio testé enunciato, trova applicazione solo la disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 49, comma 9, della legge regionale 29/2005, in quanto disposizione di natura speciale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio

tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it

PDF

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)

tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it

RBr